2026/2269

9.10.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/2269 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2026

relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi applicabili ad alcuni prodotti originari della Repubblica d'Armenia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([1]),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra ([2]) («accordo di partenariato»), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica d'Armenia («Armenia»). Conformemente alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio ([3]), il titolo VI dell'accordo di partenariato, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato a titolo provvisorio dal 1º giugno 2018. L'accordo di partenariato è entrato in vigore il 1º marzo 2021 a seguito della sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

(2) Uno dei principali obiettivi dell'accordo di partenariato è intensificare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre, l'accordo di partenariato riflette l'intenzione dell'Unione e dell'Armenia di sviluppare il commercio reciproco. Allo scopo di sostenere e accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e l'Armenia, è importante aumentare i flussi commerciali stimolando l'importazione di alcuni prodotti.

(3) Dal maggio 2026 la Federazione russa ha introdotto misure commerciali su vasta scala che incidono sulle importazioni e sul transito dei principali prodotti armeni destinati all'esportazione, tra cui bevande alcoliche, acqua minerale, frutta e verdura. Tali misure hanno considerevolmente ridotto l'accesso dell'Armenia ai suoi mercati tradizionali e perturbato le catene di approvvigionamento consolidate. La situazione ha avuto un impatto negativo sulle opportunità di esportazione dell'Armenia, con ripercussioni in particolare per le piccole e medie imprese e i produttori agricoli, e rischia di compromettere gravemente la resilienza economica e la stabilità sociale dell'Armenia. Nel quadro dell'accordo di partenariato e dell'agenda strategica per il partenariato UE-Armenia adottata il 2 dicembre 2025, l'Unione e l'Armenia si sono impegnate ad approfondire le loro relazioni economiche e commerciali e a sostenere la diversificazione commerciale ed economica. In tale contesto e in uno spirito di solidarietà con l'Armenia, è opportuno stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per determinati prodotti armeni.

([1]) Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2026.

([2]) GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/104/oj.

([3]) Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/104/oj).

(4) In conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione deve assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

(5) È pertanto opportuno introdurre misure temporanee di liberalizzazione degli scambi sotto forma di sospensione dei dazi ad valorem simili alle sospensioni previste dal calendario del sistema di preferenze generalizzate Plus dell'Unione, con taluni adeguamenti quali l'eliminazione di alcuni prodotti sensibili e l'inclusione di alcuni prodotti agricoli vietati dalla Russia, e sotto forma di eliminazione dei dazi ad valorem su otto prodotti agricoli entro i limiti dei contingenti tariffari applicabili.

(6) Al fine di prevenire le frodi, le misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero essere subordinate al rispetto da parte dell'Armenia di tutte le condizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento e nell'accordo di partenariato, comprese le norme di origine applicabili ai prodotti in questione e le procedure correlate, e alla partecipazione dell'Armenia a una stretta cooperazione amministrativa con l'Unione, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ([4]) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ([5]).

(7) L'Armenia dovrebbe astenersi dall'applicare nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione. Qualora l'Armenia non rispettasse tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento.

(8) Gli articoli 2 e 9 dell'accordo di partenariato stabiliscono che il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa sono elementi essenziali dell'accordo di partenariato. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento qualora l'Armenia non rispetti una qualsiasi delle disposizioni individuate come elementi essenziali nell'accordo di partenariato.

(9) Previa valutazione della Commissione avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria relativa alle importazioni di qualsiasi prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.

([4]) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

(10) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento nel caso in cui non siano più soddisfatte le condizioni di ammissione a tali misure di liberalizzazione degli scambi, e di introdurre misure di salvaguardia nei casi in cui le importazioni a norma del presente regolamento incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]). Per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti e la natura di tali misure e la sequenzialità rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva.

(11) Considerata la situazione urgente dell'Armenia, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(12) Alla luce della situazione urgente dell'Armenia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dovrebbe applicarsi per un periodo di due anni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

1. Sono introdotte le misure di liberalizzazione degli scambi seguenti:

a) i prodotti originari dell'Armenia elencati nell'allegato I sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione dai dazi all'importazione ad valorem;

b) i prodotti originari dell'Armenia elencati nell'allegato II sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione dai dazi all'importazione ad valorem entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione indicati in tale allegato.

2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 2

Condizioni di ammissione alle misure di liberalizzazione degli scambi

Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:

a) il rispetto da parte dell'Armenia delle norme di origine di cui agli articoli da 59 a 70 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli da 113 a 126 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

b) l'impegno dell'Armenia a favore di una stretta ed efficace cooperazione amministrativa con l'Unione, anche per la verifica delle prove dell'origine, onde prevenire qualsiasi rischio di frode;

([6]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

c) l'astensione da parte dell'Armenia dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi debitamente giustificati e notificati alla Commissione; e

d) il rispetto da parte dell'Armenia dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, come previsto dagli articoli 2 e 9 dell'accordo di partenariato.

Ai fini del primo comma, lettera a), del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, una dichiarazione su fattura può essere compilata anche da un esportatore armeno registrato nel sistema degli esportatori registrati (REX) dell'Unione in conformità delle pertinenti disposizioni degli articoli 70, 72, 86, 89 e 91 di tale regolamento.

Articolo 3

Sospensione temporanea delle misure di liberalizzazione degli scambi

1. Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell'Armenia di una delle condizioni di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste all'articolo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una delle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1 sulla base del mancato rispetto da parte dell'Armenia delle condizioni di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c), la Commissione, entro quattro mesi dalla richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell'Armenia sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Misure di salvaguardia

1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 1, originario dell'Armenia sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre, mediante un atto di esecuzione, qualsiasi misura necessaria. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Tali misure possono essere imposte per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2. La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di imporre misure in conformità del paragrafo 1. Tale valutazione è avviata:

a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova *prima facie* di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 3, può ragionevolmente disporre a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1; o

b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova *prima facie* sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.

La valutazione di cui al primo comma deve concludersi entro quattro mesi dal suo avvio.

3. Nell'eseguire la valutazione a norma del paragrafo 2, la Commissione tiene conto di tutti gli sviluppi rilevanti del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende i fattori seguenti:

a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dall'Armenia del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi;

b) l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.

Possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.

4. In circostanze critiche in cui un ritardo arrecherebbe al mercato pertinente un danno difficilmente riparabile, la Commissione può imporre a titolo provvisorio, mediante un atto di esecuzione, qualsiasi misura necessaria. Tale misura può essere imposta solo a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, ed è adottata entro 21 giorni dal ricevimento di tale richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a 120 giorni.

5. Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, ritenga che il mercato dell'Unione, o il mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda imporre una misura definitiva a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciando la sua intenzione di imporre tale misura. Tale avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Articolo 5

Procedura di comitato

1. Relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

([7]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

([8]) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj).

Articolo 6

Informativa in merito all'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La Commissione riferisce in merito all'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento in sede di comitato di partenariato nella formazione «Commercio» istituito a norma dell'accordo di partenariato.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica fino all'11 ottobre 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 7 ottobre 2026

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*
R. METSOLA	T. BYRNE

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi; questi potrebbero comprendere anche prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.

Codice NC	Designazione delle merci
0101 29 90	Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione
0101 30 00	Asini vivi
0101 90 00	Muli e bardotti vivi
0104 20 10*	Riproduttori di razza pura della specie caprina
0106 14 10	Conigli domestici vivi
0106 39 10	Piccioni vivi
0205 00	Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata
0206 80 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 90 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

Codice NC	Designazione delle merci
0207 14 91	Fegati, congelati, di galli o di galline della specie *Gallus domesticus*
0207 27 91	Fegati di tacchine e di tacchini, congelati
0207 45 95 0207 55 95 0207 60 91	Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 40 20
0210 99 10	Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche
0210 99 59	Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dal lombatello sottile e dal lombatello
ex 0210 99 85	Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate
ex 0210 99 85	Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina
0403 20 51	Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta, frutta a guscio o cacao
0403 20 53	
0403 20 59	
0403 20 91	
0403 20 93	
0403 20 99	

Codice NC	Designazione delle merci
0403 90 71	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, frutta a guscio o cacao
0403 90 73	
0403 90 79	
0403 90 91	
0403 90 93	
0403 90 99	
0405 20 10	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %
0405 20 30	
0407 19 90 0407 29 90 0407 90 90	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile
0409 00 00	Miele naturale
0410 10 10 0410 10 91 0410 10 99 0410 90 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0511 99 39	Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 6	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale
0701	Patate, fresche o refrigerate
0702	Pomodori, freschi o refrigerati
0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati
0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere *Brassica*, freschi o refrigerati
0705	Lattuga (*Lactuca sativa*) e cicoria (*Cichorium* spp.), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0709 20 00	Asparagi, freschi o refrigerati
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate
0709 40 00	Sedano, diverso dal sedano-rapa, fresco o refrigerato
0709 51 00 0709 52 00 0709 53 00 0709 54 00 0709 55 00 0709 59 00	Funghi, freschi o refrigerati

Codice NC	Designazione delle merci
0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati
0709 60 99	Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi dal genere *Capsicum* destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di *Capsicum* e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati
ex 0709 91 00	Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1º luglio al 31 ottobre
0709 92 10*	Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0709 93 10	Zucchine, fresche o refrigerate
0709 99 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalla lattuga (*Lactuca sativa*) e dalla cicoria (*Cichorium* spp.)
0709 99 20	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati
0709 99 40	Capperi, freschi o refrigerati
0709 99 50	Finocchi, freschi o refrigerati
0709 93 90 0709 99 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati
ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 40 00

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti delle sottovoci 0711 20 90 e 0711 90 30
ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, esclusi le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
0714 20 10*	Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano
0714 20 90	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano
0714 90 90	Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
0802 11 90	Mandorle, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, diverse dalle mandorle amare
0802 12 90	
0802 21 00	Nocciole (*Corylus* spp.), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0802 22 00	

Codice NC	Designazione delle merci
0802 31 00	Noci comuni, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0802 32 00	
0802 41 00 0802 42 00	Castagne e marroni (*Castanea* spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati
0802 51 00 0802 52 00	Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati
0802 61 00 0802 62 00	Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0802 91 00 0802 92 00	Pinoli o semi del pino domestico (*Pinus* spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati
0802 99 10 0802 99 90	Noci di pecàn e altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata
0803 10 10	Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche
0803 10 90 0803 90 90	Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate
0804 10 00	Datteri, freschi o secchi
0804 20 10	Fichi, freschi o secchi
0804 20 90	
0804 30 00	Ananassi, freschi o secchi
0804 40 00	Avocadi freschi o secchi

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0805 21	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1º marzo al 31 ottobre
ex 0805 22 00	
ex 0805 29 00	
0805 40 00	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi
0805 50 90	Limette (*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*), fresche o secche
0805 90 00	Altri agrumi, freschi o secchi
0807 11 00	Meloni (compresi i cocomeri), freschi
0807 19 00	
0808 10	Mele, fresche
0808 30 10	Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre
0808 40 00	Cotogne, fresche
0809 21 00	Ciliege acide (*Prunus cerasus*), fresche
0809 40 90	Prugnole, fresche
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi
0810 30	Ribes nero, bianco o rosso e uva spina, freschi

Codice NC	Designazione delle merci
0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del *Vaccinium myrtillus*), freschi
0810 40 50	Frutti del *Vaccinium macrocarpon* e del *Vaccinium corymbosum*, freschi
0810 40 90	Altri frutti del genere *Vaccinium*, freschi
0810 50 00	Kiwi, freschi
0810 60 00	Durian, freschi
0810 70 00	Cachi, freschi
0810 90	Altri frutti freschi
0811	Frutta e frutta a guscio anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0812	Frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate, ma inadatte in tale stato al consumo immediato
0813 10 00	Albicocche, secche
0813 20 00	Prugne, secche
0813 30 00	Mele, secche

Codice NC	Designazione delle merci
0813 40 10	Pesche, comprese le pesche noci, secche
0813 40 30	Pere, secche
0813 40 50	Papaie, secche
0813 40 65 0813 40 95	Tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta del jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya e altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806
0813 50 12	Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne
0813 50 15	Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), non contenenti prugne
0813 50 19	Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), con prugne
0813 50 31	Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802
0813 50 39	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali
0813 50 91	Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi

Codice NC	Designazione delle merci
0813 50 99	Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, essiccate o temporaneamente conservate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie
1008 50 00	Quinoa (*Chenopodium quinoa*)
ex 1104 29 17	Cereali mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati, esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate
1106 10 00	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713
1106 30	Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8
1108 20 00	Inulina
ex capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali; paglie e foraggi esclusi i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00

Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 13	Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali
1501 90 00	Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503
1502 10 90 1502 90 90	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1503 00 19	Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali
1503 00 90	Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall'olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1505 00 10	Grasso di lana greggio
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511 10 90	Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, ma non modificato chimicamente

Codice NC	Designazione delle merci
1511 90	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi e oli vegetali o di origine microbica (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1516	Grassi e oli animali o vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
1518 00	Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove
1521 90 99	Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge
1522 00 10	Degras
1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva

Codice NC	Designazione delle merci
1601 00 10	Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato
1602 20 10	Preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra
1602 41 90	Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica
1602 42 90	Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica
1602 49 90	Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica
1602 50 31 1602 50 95	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie, della specie bovina, diverse da quelle non cotte, diverse dai miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusi
1602 90 31	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio
1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina
1602 90 91	
1602 90 95	
1602 90 99	

Codice NC	Designazione delle merci
1603 00 10	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
1604	Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi i prodotti delle sottovoci 2001 90 30, 2004 90 10 e 2005 80 00
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10, 2106 90 20, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55, 2106 90 59, 2106 90 92 e 2106 90 98
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10, della voce 2207 e della sottovoce 2208 40

Codice NC	Designazione delle merci
2302 50 00	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi
2307 00 19	Altre fecce di vino
2308 00 19	Altri tipi di vinacce
2308 00 90	Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove
2309 10 90	Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55, o prodotti lattiero-caseari
2309 90 10	Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
2309 90 91	Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
2309 90 96	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico
Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano
2519 90 10	Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

Codice NC	Designazione delle merci
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio
2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale
ex 2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00
2805 19	Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio
2805 30	Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche non miscelati o in lega fra loro
2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico
2807 00 00	Acido solforico; oleum
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici
2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no

Codice NC	Designazione delle merci
2810 00 90	Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici
2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio
2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco
2818 10	Corindone artificiale, anche definito chimicamente
2818 20 00	Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale
2819	Ossidi e idrossidi di cromo

Codice NC	Designazione delle merci
2820	Ossidi di manganese
2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3
2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio
2823 00 00	Ossidi di titanio
2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati
2830	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

Codice NC	Designazione delle merci
2831	Ditioniti e solfossilati
2832	Solfiti; tiosolfati
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)
2834 10 00	Nitriti
2834 21 00	Nitrati
2834 29	
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio
2840	Borati; perossoborati (perborati)

Codice NC	Designazione delle merci
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici
2842	Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi
ex 2844 30 11	Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi
ex 2844 30 51	Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi
2845 90 90	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dall'acqua pesante (ossido di deuterio) (*Euratom*), diversi dal boro arricchito in boro-10 e dai suoi composti, diversi dal litio arricchito in litio-6 e dai suoi composti, diversi dall'elio-3, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall'idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (*Euratom*)
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli
2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea
2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no

Codice NC	Designazione delle merci
2850 00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849
2852	Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami
2853	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori; altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami, diversi da quelli di metalli preziosi
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi
2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati
ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2907	Fenoli; fenoli-alcoli
2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2910	Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Codice NC	Designazione delle merci
2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide
2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2919	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Codice NC	Designazione delle merci
2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2921	Composti a funzione ammina
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no
2924	Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico
2925	Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina
2926	Composti a funzione nitrile
2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi
2928 00 90	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina, diversi da N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina
2929 10 00	Isocianati

Codice NC	Designazione delle merci
2929 90	Altri composti ad altre funzioni azotate
2930 20 00	Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)
2930 30 00	
ex 2930 90 95	
2930 40 90	Metionina (diversa dalla metionina (DCI)), 2-(N,N-dietilammino)etantiolo, bis(2-idrossietil)solfuro (tiodiglicolo (DCI)), aldicarb (ISO), captafol (ISO), metamidofos (ISO), e altri tiocomposti organici, diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)
2930 60 00	
2930 70 00	
2930 80 00	
2930 90 13	
2930 90 16	
ex 2930 90 95	
2931	Altri composti organo-inorganici

Codice NC	Designazione delle merci
2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici
2935 10 00	N-metilperfluorottano sulfonammide
2935 20 00	N-etilperfluorottano sulfonammide
2935 30 00	N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonammide
2935 40 00	N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonammide
2935 50 00	Altri sulfonammidi di perfluorottano
2935 90 90	Altri solfonammidi
2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

Codice NC	Designazione delle merci
2940 00 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939
2941 20 30	Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati
2942 00 00	Altri composti organici
3102	Concimi minerali o chimici azotati
3103 11 00	Perfosfati
3103 19 00	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirabolano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, preparazioni per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modellare, «cere per l'odontoiatria» e preparazioni per l'odontoiatria a base di gesso
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

Codice NC	Designazione delle merci
3502 90 90	Albuminati ed altri derivati delle albumine
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501
3504 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg
3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
ex 4104	Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19

Codice NC	Designazione delle merci
ex 4106 31 00	Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati
4106 32 00	
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
4112 00 00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
4114	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati
4115 10 00	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori
Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero

Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
Capitolo 50	Seta
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine
Capitolo 52	Cotone
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili taftate; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale

Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 60	Stoffe a maglia
Capitolo 61	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto
Capitolo 62	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
Capitolo 69	Prodotti ceramici
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro

Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete
7202	Ferro-leghe
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi i prodotti delle sottovoci: 7301 10 00, 7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00, 7304 11 00, 7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 7304 22 00, 7304 23 00, 7304 24 00, 7304 29, 7304 31, 7304 39, 7304 41 00, 7304 49, 7304 51 81, 7304 51 89, 7304 59, 7304 90 00, 7305, 7306
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
7505 12 00	Barre, aste e profilati, di leghe di nichel
7505 22 00	Fili, di leghe di nichel
7506 20 00	Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel
7507 20 00	Accessori per tubi o condotti, di nichel
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601 e 7607
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903

Codice NC	Designazione delle merci
ex capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 21 00, 8109 29 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 69 10, 8112 92 e 8113 00 20
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
Capitolo 87	Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia, loro parti e accessori
Capitolo 88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
Capitolo 89	Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti
Capitolo 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi
Capitolo 91	Orologi e loro parti

Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti
Capitolo 94	Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
Capitolo 96	Lavori diversi

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti nella terza colonna della tabella ha valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC che figurano nella seconda colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume (in tonnellate) per anno civile [1]
090190	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	6 500
090191	0806	Uve, fresche o secche	5 000
090192	0808 30 90	Pere fresche, diverse dalle pere da sidro presentate alla rinfusa dal 1º agosto al 31 dicembre	750
090193	0809 10 00	Albicocche, fresche	7 000
090194	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (*Prunus cerasus*), fresche	2 000
090195	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche	3 500
090196	0809 40 05	Prugne, fresche	1 500
090197	0810 10 00	Fragole, fresche	2 500

[1] Nell'anno di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale inizia alla data di entrata in vigore del presente regolamento e termina il 31 dicembre dello stesso anno.